

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE
INCAPIENTE N° 2/2025



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 2/2025

Letto il ricorso depositato da **OLIMPIA ANNA SZEFLER** con cui si chiede la concessione della esdebitazione ex art. 283 CCI;

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti unitamente al ricorso e con le note di integrazione depositate in data 7.08.2025 e 15.09.2025;

Letta la relazione del Gestore OCC avv. Elisabetta Agnello;

Sentite le parti all'udienza del 5.08.2025 e del 16.09.2025 al fine di averne chiarimenti in ordine ai profili di cui al decreto 3.07.2025;

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Sotto il profilo formale, la domanda risulta accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 283 comma 3 CCI: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

3. La ricorrente è persona fisica che non ha finora acceduto a precedente procedura di esdebitazione.

4. In relazione agli altri presupposti, va osservato che la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della **meritevolezza del debitore**, intesa come prudente contegno del debitore nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che la relazione OCC deve approfonditamente vagliare (art. 283 comma III lett. a); l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di



inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale *vulnus* al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento (Trib. Ivrea 1.08.2023)

3.1. Nel caso di specie, l'indebitamento è costituito in misura assolutamente prevalente dal debito verso KRUK ITALIA SRL quale cessionario di UNICREDIT portato dal decreto ingiuntivo n. 582/2024 per euro 43.087,54; come emerge dalla documentazione contrattuale fornita dalla Banca previa richiesta ex art. 119 Tub e compiutamente esaminata e illustrata dall'OCC, i finanziamenti che hanno dato luogo a tale indebitamento sono i seguenti:

Finanziamento UNICREDIT Banca spa n. 18715122 del 21/08/2018 (doc. 58) Motivo consolidamento e nuova finanza - Importo totale del credito € 35.105 di cui € 29.785 relativi al prestito ed € 5.310 relativi alla polizza "protezione del credito personale" - erogati € 7.051 (TAN 7,5 TAEG 12,26 - 120 rate da € 416 - tot. da rimborsare € 50.010) ed estinto precedente finanziamento con residuo di € 22.448. La Debitrice ha riferito di aver richiesto nel 2014 un precedente prestito per l'acquisto di un'autovettura e per far fronte ai bisogni della famiglia. Dalla visura storica ACI si riscontra in effetti l'acquisto il 2/8/2014 di un'Opel Agila usata posseduta sino al 5.9.2018. Dall'estratto conto risulta il pagamento ad agosto 2018 di una rata di € 295 relativa al precedente finanziamento n. 17914222. Tale rata non risulta più presente a settembre 2018 e da ottobre 2019 compare la rata di € 416 relativa al finanziamento n. 18715122. Contemporaneamente (e fino ad agosto 2019) in conto veniva addebitata anche rata di € 105,83 relativa a finanziamento 18668990. Tale finanziamento non risulta tra quelli in sofferenza. Si evidenzia, peraltro, che in data 28/3/2018 risulta il trasferimento di proprietà della FIAT Panda (del 2006 di terza mano) in capo alla Debitrice.

Finanziamento UNICREDIT Banca spa n. 18907321 del 28/11/2018 (doc. 59) Motivo esigenze familiari - Importo totale del credito € 4.504 di cui € 504 relativi alla polizza - erogati € 3.960 (TAN 7,5 TAEG 12,29 - 84 rate da € 69 - tot. da rimborsare € 5.846). Nel 2018, come risulta anche dai documenti allegati al contratto di finanziamento, la Debitrice svolgeva due lavori: collaboratrice familiare e dipendente part. time, con una retribuzione complessiva mensile netta di circa € 1.300.

In data 13/2/2019 alla Debitrice veniva altresì concessa dall'UNICREDIT Banca spa una carta di credito revolving (Flexia contratto n. 20742382 doc. 60) con credito accordato di € 1.000 (TAN 13,90, TAEG 14,81).

Finanziamento UNICREDIT Banca spa n. 19285948 del 7/6/2019 (doc. 61) Motivo esigenze familiari - Importo totale del credito € 3.000 erogati € 2.970 (TAN 6,9 TAEG 7,5 - 84 rate da € 45 - tot. da rimborsare € 3.825).

Finanziamento UNICREDIT Banca spa n. 19343272 del 10/7/2019 (doc. 62) Motivo esigenze familiari - Importo totale del credito € 3.000 erogati € 2.970 (TAN 6,9 TAEG 7,5 - 84 rate da € 45 - tot. da rimborsare € 3.825).

Finanziamento UNICREDIT Banca spa n. 19333357 del 31/7/2019 (doc. 63) Motivo prestito finalizzato acquisto polizza assicurativa - Importo totale del credito € 1.180 erogati €



1.180 (TAN 0 TAEG 0 - 12 rate da € 98), interamente rimborsato. *Sempre nel 2018, periodo in cui sono sorti i finanziamenti in sofferenza, la Debitrice ha riferito di aver subito uno sfratto e di aver ottenuto dall'ATC l'alloggio, tuttora abitato, ma di averlo dovuto sistemare ed arredare.*

Si tratta quindi di finanziamenti che sono ampiamente giustificati da ragionevoli esigenze: dapprima l'acquisto di una vettura peraltro usata e immatricolata nel 2006 e poi per far fronte alle spese di mantenimento della famiglia, composta dalla ricorrente, dal marito (che di fatto ha lavorato in modo assolutamente saltuario e senza di fatto contribuire al bilancio familiare) e da due figli, di cui il minore Daniele è ancora studente (con un programma individualizzato per un disturbo grave dell'attenzione) e la maggiore, Jessica, riconosciuta invalida civile al 50% che è assunta a tempo determinato con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) con il cui reddito contribuisce in minima parte alle spese della famiglia.

Di fatto, la ricorrente ha sostenuto da sempre tutti gli oneri famigliari, lavorando anche sia come badante sia nel settore delle pulizie; quando i figli erano piccoli, l'esigenza di conciliare la famiglia con il lavoro ha fatto sì che si andasse incontro al primo sfratto e ai primi indebitamenti, anche per procurarsi il mezzo di trasporto per recarsi al lavoro in modo autonomo e poi per procurarsi una sistemazione abitativa adeguata.

Gli altri debiti sono decisamente più contenuti e attengono peraltro al costo di registrazione del D.I. di KRUK, alla tassa rifiuti e a due violazioni del codice della strada.

Non è pertanto ravvisabile alcuna malafede o colpa grave nella determinazione della situazione di sovrindebitamento.

3.2. In relazione alla **incapienza**, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC emerge che la ricorrente possiede soltanto la vettura Fiat Panda immatricolata nel 2006 con oltre 230mila chilometri di percorrenza, che appare strumentale alla prosecuzione dell'attività lavorativa della ricorrente che si svolge a Sanfrè, ossia a circa 40 chilometri dal luogo di abitazione (Dogliani); tenuto anche conto che lavora come OSS e quindi ha turni anche notturni per i quali non è ipotizzabile lo spostamento con mezzi pubblici, l'autovettura è essenziale per consentirle di mantenere l'attività lavorativa in essere.

La sua retribuzione media netta mensile su base annua (2024) comprese tredicesima e quattordicesima è pari a euro 1.229,00; nel 2025, col passaggio a tempo pieno e turni notturni è aumentata a circa 1.524,00; tuttavia, come si è detto, il marito non è occupato, il figlio minore è ancora studente e la figlia maggiore percepisce un reddito assolutamente precario e comunque esiguo. L'OCC ha anche correttamente eseguito il calcolo di cui all'art. 283 comma 2 CCII e il risultato è che il reddito disponibile per il debitore incapiente per un nucleo familiare di quattro persone è superiore a quello medio annuo della ricorrente.

Sussiste pertanto anche il presupposto della incapienza.

visto l'art. 283 CCI

P.Q.M.

Concede

l'esdebitazione a **SZEFLER Olimpia Anna** (C.F.: SZFLPN74C63Z127E) nata a GDANSK (POLONIA) il 3/23/1974 residente in DOGLIANI, VIA SAN ROCCO 19;

Dispone

che il ricorrente, per la durata di tre anni, presenti, mediante deposito nella cancelleria del



Tribunale tramite l'OCC entro il giorno 31 giugno, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, C.C.I.;

Manda

l'OCC nei tre anni successivi al deposito del presente provvedimento, a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui sopra ed a riferire al Tribunale;

Manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto al debitore ed il ricorrente a comunicarlo ai creditori.

Cuneo 19/09/2025

IL GIUDICE

Dott. Roberta Bonaudi

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 22 SET. 2025
~~A W. GAZZI FLAVIO~~
DR. AGNEUO ELISABETTA
PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonisone

